«I colpevoli di ogni sorta». La Corte d'assise straordinaria di Lucca: collaborazionismo, «prossimità» con il nemico, violenza

di Matteo Bennati

Abstract – «The culprits of each sort». The Extraordinary Court of Assize in Lucca: collaborationism, «nearness» with the enemy, violence

This essay offers the first description and analysis of the judicial work of the Extraordinary Court of Assize of Lucca (Tuscany), which brought to trial the crimes of collaborationism with Nazi-fascists committed in the area between 1943 and 1945. The data on the activities and on trials celebrated by the court from 1945 to 1947 are given; then, particular attention is paid to a court case with a woman accused of having relations with the fascist political police, which, even though it may look like a less important case and trial, gives the opportunity to show the peculiarities and critical issues of this special judicial practice against fascist crimes and, also, the hidden importance and spreading of «secondary» collaborationism.

Key words: Collaborationism, Fascism, Trials, Justice, Lucca.
Parole chiave: collaborazionismo, fascismo, processi, giustizia, Lucca.

L'istanza punitiva rispetto ai delitti fascisti fu a tutti gli effetti un elemento imprescindibile della lotta resistenziale. Si combatteva per un'Italia libera e più giusta: al riguardo, la punizione dei delitti del regime e, in particolare, delle violenze commesse nel 1943-1945, era universalmente considerata una *conditio sine qua non* da coloro che furono impegnati fisicamente nella lotta di Liberazione. Il caso locale di Lucca non fa eccezione. Lo testimonia uno dei volantini stampati e diffusi dal Comitato di Liberazione Nazionale (CLN) lucchese poco prima della liberazione della città, nel quale si esorta la cittadinanza ad unirsi, per come può, alla battaglia finale ed a non rimanere passiva. Il penultimo paragrafo del documento è dedicato al problema della giustizia: «Non vogliamo soprusi né vendette personali; i colpevoli di ogni sorta e d'ogni ceto saranno puniti inesorabilmente dagli organi giudiziari che la nazione liberata avrà nominato»[1]. Oltre alla generale rilevanza data al problema dell'epurazione e della punizione dei delitti fascisti, sono qui individuabili almeno due elementi caratterizzanti: in primo luogo, si fa riferimento ad un'opera di purificazione che dovrà interessare sia gli alti livelli, i gerarchi e i capi, che anche gli strati più bassi: quel «d'ogni ceto» sembra infatti voler fugare il sospetto che ad essere attuata sia una giustizia che colpisca solo «in alto», non dando soddisfazione a quei cittadini (la netta maggioranza) per i quali l'arroganza fascista si era esplicitata nel piccolo sopruso quotidiano, nelle angherie apparentemente modeste ma umilianti e

[1] Archivio di Stato di Lucca (d'ora in poi ASLU), Commissione Provinciale di Epurazione (CPE), b. 9, fasc. «Tribunale Militare PFR Lucca».

ripetute per anni, nella varia e multiforme violenza compiuta dagli sgherri di paese e dagli squadristi di rione. In secondo luogo, si può ragionevolmente presumere che, riferendosi a «organi giudiziari che la nazione liberata avrà nominato», si volesse chiaramente intendere che a giudicare i reati fascisti non sarebbero dovute essere le autorità e la magistratura ordinarie – sentite da molti come diffusamente colluse con il regime – ma, piuttosto, dei «tribunali speciali» che mettessero in atto un'opera di giustizia certa e severa.

Il presente contributo[2] non intende ripetere quanto ormai ampiamente detto e dimostrato riguardo al «fallimento» del fenomeno di punizione dei delitti fascisti. Il caso della Corte di assise straordinaria (CAS)[3] di Lucca, come si vedrà anche più avanti, non smentisce il quadro nazionale[4]. Ciò che può risultare degno di molto

---

[2] Questo saggio costituisce la prima pubblicazione dedicata all'attività giudiziaria della Corte d'assise straordinaria di Lucca, dispiegatasi tra il 1945 e il 1947. Esso trae origine dal lavoro di Tesi di laurea dell'autore, dedicato ad una ricostruzione del processo di epurazione e punizione dei delitti fascisti nella provincia di Lucca (1944-1948); cfr. M. Bennati, «*I colpevoli di ogni sorta e d'ogni ceto saranno puniti inesorabilmente». Epurazione e punizione dei delitti fascisti in provincia di Lucca (1944-1948)*, Tesi di laurea magistrale in Storia e civiltà, relatore Luca Baldissara, correlatore Gianluca Fulvetti, Università di Pisa 2016. La documentazione archivistica studiata, sulla base della quale verrà offerta l'analisi del presente saggio, è costituita in particolare dai faldoni conservati presso l'Archivio di Stato di Lucca (ASLU), fondo Tribunale di Lucca (TLU), Corte di assise e Corte di assise Sezione speciale (CAS) [7 buste], incrociati con la documentazione presente nell'Archivio dell'Istituto storico della Resistenza e dell'Età contemporanea di Lucca, fondo Processi. Trattandosi di un saggio «breve», si rimanda a contributi successivi che potranno restituire nel dettaglio altre vicende processuali analizzate durante il lavoro di ricerca. Oltre al lavoro di Tesi di laurea, è già edito il contributo M. Bennati, *«Nella sfera della propria legittima competenza o dietro ordini da me impartiti». La Rsi a Lucca, tra illusioni di governo autonomo e spoliazione delle risorse del territorio*, in «*E-Review*», n. 6, 2018, nel quale sono diffusamente trattate due vicende processuali della CAS lucchese relative ai protagonisti delle dinamiche amministrative della Repubblica sociale locale.

[3] Le Corti d'assise straordinarie, una per ogni provincia, vennero istituite con il Decreto legislativo luogotenenziale (DLL) n. 142 del 22 aprile 1945, emanato nei giorni della Liberazione nazionale. A esse venne dato il compito di portare a processo coloro che si erano macchiati del reato di collaborazionismo con il tedesco, sulla base dell'art. 5 del DLL n. 159 del 27 luglio 1944 e in relazione al Codice penale e al Codice penale militare di guerra. Le corti delle CAS erano composte da un magistrato presidente, giudice «togato», e da quattro giudici popolari, scelti da elenchi di cittadini «di illibata condotta morale e politica» stilati dai CLN locali, d'intesa con il presidente del tribunale. I «tempi giudiziari» erano sensibilmente ridotti rispetto alla giustizia ordinaria. Alle CAS venne tuttavia dato un orizzonte di vita molto limitato, dal momento che il decreto n. 142 del 22 aprile 1945 prevedeva che esse sarebbero dovute rimanere operative per sei mesi soltanto. Con il DLL n. 625 del 5 ottobre 1945 le CAS vennero «trasformate» in Sezioni speciali delle Corti di assise ordinarie e nel 1947, infine, vennero ricondotte completamente entro la giurisdizione ordinaria.

[4] Lo studio della giustizia di transizione in Italia costituisce, ad oggi, un importante filone della produzione storiografica relativa ai decenni centrali del Novecento italiano. Per quanto riguarda, nel complesso, i meccanismi giudiziari speciali e quelli della speciale giustizia amministrativa (di epurazione delle amministrazioni e delle imprese) tre testi che possono ancora costituire dei punti di riferimento sono R. Canosa, *Storia dell'epurazione in Italia. Le sanzioni contro il fascismo (1943-1948)*, Baldini & Castoldi, Milano 1999; R.P. Domenico, *Processo ai fascisti. Storia di un'epurazione che non c'è stata*, Rizzoli, Milano 1996; H. Woller, *I conti con il fascismo. L'epurazione in Italia 1943-1948*, il Mulino, Bologna 1997. Per quanto riguarda l'attività specifica delle Corti d'assise straordinarie, la ricerca storiografica vive ormai da diversi anni una rinnovata fase di studio, che affonda le sue radici almeno a partire dal lavoro coordinato dal magistrato e storico Guido Neppi Modona a partire dai

maggiore interesse è piuttosto costituito da un'analisi nelle trame di un'attività giudiziaria speciale messa in atto nella fase di transizione dal fascismo alla democrazia, e delle implicazioni sociali e comunitarie da cui questa dipende – ed entro cui si muove – in particolar modo per una realtà medio-piccola come quella di Lucca e della sua provincia[5].

Una «piccola» Corte di assise straordinaria, un ricco panorama di nodi e di criticità

L'attività della CAS di Lucca comincia nell'ottobre del 1945, in una città libera già da più di un anno[6] e in una provincia definitivamente e completamente libera da sei mesi. Questo è da ritenersi un aspetto decisivo: il fatto che l'azione giudiziaria – un'azione giudiziaria speciale, che agiva entro un contesto straordinario di esecuzione penale e giudicava fatti straordinari – divenisse operativa solo diversi mesi dopo la fine delle ostilità, certo deve avere avuto un significato, e molto probabilmente anche un ruolo, un peso nella effettività, nella *resa* di quella giustizia.

Il Decreto legislativo luogotenenziale (DLL) n. 142 del 22 aprile 1945, approvato dal governo Bonomi, istituiva gli organi e il meccanismo che avrebbero dovuto provvedere alla punizione, in sede giudiziaria, dei delitti fascisti e di collaborazionismo con il tedesco. Il decreto definiva come reato di collaborazionismo (riprendendo l'articolo 5 del DLL n. 159 del 27 luglio 1944) «qualunque forma di intelligenza o corrispondenza o collaborazione col tedesco invasore e di aiuto o di assistenza ad esso prestata» (art.1).

---

primi anni Ottanta (in particolare, si veda L. Bernardi, G. Neppi Modona, S. Testori, *Giustizia penale e guerra di liberazione*, FrancoAngeli, Milano 1984). Possiamo adesso contare su una serie di lavori di ricostruzione anzitutto locale e regionale dell'attività delle Corti di assise straordinarie. A livello di riflessioni collettive e di restituzione dello stato dell'arte si segnala, per gli ultimi anni, *Nei Tribunali. Pratiche e protagonisti della giustizia di transizione nell'Italia repubblicana*, a c. di G. Focardi, C. Nubola, il Mulino, Bologna 2015, mentre il volume *Giustizia straordinaria tra fascismo e democrazia. I processi presso le Corti d'assise e nei tribunali militari*, a c. di C. Nubola, P. Pezzino, T. Rovatti, il Mulino, Bologna 2019, raccoglie alcuni degli ultimi lavori di ricerca sulle Corti di assise straordinarie operanti nelle province settentrionali e centrali.

[5] Nel presente contributo non si tratterà delle vicende specifiche della Repubblica sociale di Lucca e del locale fascismo repubblicano. Non solo per ragioni di spazio, ma anche perché il saggio intende restituire una panoramica di un *corpus* documentario e giudiziario fin qui mai colto nel suo insieme e, soprattutto, concentrarsi su alcuni degli aspetti maggiormente degni di interesse di una specifica tipologia di procedimento penale in un momento di transizione postbellica. Riguardo a RSI e fascismo repubblicano a Lucca, si tengano presenti almeno: M. Mazzoni, *La repubblica sociale italiana in Toscana*, in M. Palla, *Storia della Resistenza in Toscana*, Carocci, Roma 2006; G. Pardini, *La Repubblica Sociale Italiana e la guerra in provincia di Lucca (1940-1945)*, San Marco, Lucca 2001; si veda inoltre il già citato M. Bennati, *«Nella sfera della propria legittima competenza o dietro ordini da me impartiti»*, cit., dedicato specificamente alla dimensione amministrativa della Repubblica sociale lucchese.

[6] La città viene liberata tra il 4 e il 5 settembre 1944. Il resto della provincia tuttavia rimarrà tagliato in due per i restanti mesi del conflitto, in una zona meridionale già liberata – comprendente la piana del capoluogo – e in una parte più settentrionale – la valle del Serchio – in mano ai nazifascisti sino ai primi mesi del 1945.

Le Corti d'assise straordinarie, istituite dal decreto, venivano dotate di particolari caratteristiche che si ritenevano in grado di giudicare in maniera esclusiva ed urgente tutti coloro che avessero commesso reati di collaborazionismo[7].

Anche a Lucca, come in altre province italiane finalmente «libere», le violenze e i crimini fascisti avevamo cominciato ad essere passati sotto giudizio sin dalla immediata liberazione dall'occupante tedesco, sotto la giurisdizione del Tribunale ordinario. La Corte d'assise straordinaria cittadina entrerà effettivamente in funzione solo nel settembre-ottobre 1945, quindi ben cinque mesi dopo l'emanazione del decreto sopracitato. Del resto non sembra irrilevante ricordare che il DLL del 22 aprile 1945, il quale viene ricordato da tutta la storiografia come il DLL istitutivo delle CAS, non aveva effetto su tutto il territorio italiano, ma solo al nord. Proprio in apertura dell'articolo 1 il testo dichiarava infatti: «Nei territori italiani, attualmente sottoposti alla occupazione nemica *ed in quegli altri che verranno indicati con decreto luogotenenziale su proposta del Presidente del consiglio dei ministri*, sentito il consiglio dei ministri, saranno istituite le Corti straordinarie d'assise». Il fatto che per istituire le CAS nelle regioni a sud dell'Emilia servissero altri appositi decreti non sembra un elemento irrilevante. Non sembra irrilevante come fatto in sé, cioè come scelta politica, e non sembra irrilevante rispetto alle conseguenze (di ordine temporale e di efficacia sostanziale) che questa «macchinosità» avrebbe comportato. I decreti per le altre zone d'Italia, infatti, non arrivarono celermente[8]. Una serie di provvedimenti emanati nei mesi successivi, tra la tarda primavera e l'inizio dell'autunno, estesero, in maniera progressiva – a «macchia di leopardo» – la realtà giudiziaria delle CAS anche alle regioni del centro e del centro-sud. Per quanto riguarda la CAS di Lucca, fu il DLL n. 434 del 20 luglio 1945 a deliberare la sua istituzione[9].

Le autorità locali a capo del processo epurativo e punitivo si rendevano perfettamente conto di questo elemento, che diventava un limite alla immediata costituzione della Corte d'assise straordinaria e del meccanismo burocratico ad essa connesso. Ne era consapevole lo stesso delegato provinciale per l'epurazione, il

---

[7] Il DLL n. 142 del 22 aprile 1945 dimezzava i tempi concessi per l'istruttoria e il giudizio (art. 13), e la fase di istruttoria era «sommaria» di competenza del Pubblico ministero della CAS. Pronunciata la sentenza, questa sarebbe dovuta essere depositata entro cinque giorni e contro di essa veniva previsto solo ricorso in Cassazione; nel caso di condanne a morte in primo grado, il giudizio della Suprema Corte in merito al ricorso sarebbe dovuto essere pronunciato entro dieci giorni dal ricevimento degli atti.

[8] Ancora nel giugno 1945 abbiamo le procure generali del Regno di Firenze e di Pisa, che chiedono per i loro territori «la necessità di istituzione della Corte di Assise straordinaria». Archivio centrale dello Stato, Presidenza consiglio dei ministri, Alto commissariato sanzioni fascismo, Titolo XVI, fasc. 3 «Affari dell'Alta Corte di Giustizia».

[9] Il decreto in oggetto estendeva l'istituzione delle CAS ad una fascia di territorio ovest-est corrispondente all'alta Toscana e alle Marche settentrionali, grossomodo la porzione della penisola tagliata dalla Linea Gotica (riguardava infatti le province di Ancona, Apuania, Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca e Pisa).

capitano Pietro Mori[10], che, pur non essendo direttamente coinvolto nell'esperienza della CAS, faceva parte del meccanismo delle sanzioni contro il fascismo a Lucca e ne costituiva una delle figure di maggior rilievo. Il delegato provinciale, il 27 aprile 1945, appena due giorni dopo la Liberazione nazionale, scriveva al sostituto procuratore Ubaldo Coi (e, per conoscenza, al questore) auspicando la rapida istituzione di una locale Corte d'assise straordinaria[11].

Tuttavia, come già detto, il decreto che estendeva l'azione delle CAS anche alla provincia di Lucca arrivò solo alla fine del mese di luglio. Nei giorni immediatamente successivi al decreto il CLN di Lucca stende un elenco di 105 cittadini di «condotta morale illibata»; tra questi, il presidente del Tribunale seleziona, sulla base del decreto «cardine» n.142 del 22 aprile 1945, un elenco ristretto di cinquanta persone che potranno essere chiamati alla funzione di giudice popolare all'interno della Corte della CAS. Nell'elenco figureranno alcuni nomi di persone impegnate nella Resistenza locale, come quello del maggiore Raffaello Fambrini, già comandante del Comitato militare cospirativo e poi presidente del direttivo del Comitato comunale patrioti, un organo costituito subito dopo la liberazione della città sotto la presidenza del sindaco comunista Gino Baldassari[12]. Altro nome da segnalare è quello di Mario Pardini, uno dei patrioti impegnati con la locale formazione partigiana «Marcello Garosi». A presiedere la CAS venne chiamato il giudice Ettore Guidoni, che si trovava a Lucca solo da pochi anni e che era stato presidente del Tribunale di La Spezia dal 1934 al 1938. Per ricoprire il ruolo di Pubblico ministero (PM) e, dunque, per condurre l'azione operativa di inchiesta e di accusa, venne scelto Mario Lombardo, il quale era stato al vertice della Delegazione provinciale per l'epurazione al fianco del capitano Pietro Mori. Con la presenza del patriota Raffello Fambrini all'interno del primo organico della Corte (autunno 1945) e con Mario Lombardo nel ruolo di PM, la CAS lucchese iniziava la sua attività ponendosi, piuttosto decisamente, in una chiave di azione giudiziaria con una carica manifestamente politica, esplicitamente nel solco dell'attività resistenziale di liberazione. Pure la scelta di Ettore Guidoni, il quale non faceva parte dell'organico giudiziario locale se non da pochi anni, appare ispirata ad un criterio di «specialità», di costituzione cioè di una costola giudiziaria effettivamente autonoma dal Tribunale penale ordinario. Mario Lombardo rimarrà PM per tutto il periodo 1945-1947, mentre Ettore Guidoni sarà sostituito come presidente da Salvatore Longiave già nel 1946, con la trasformazione della CAS in Sezione speciale dell'Assise ordinaria.

---

[10] Pietro Mori costituisce una figura centrale della transizione 1944-45 a Lucca, figura nella quale si saldano l'esperienza di lotta resistenziale e di azione epurativa/punitiva antifascista. Il capitano Mori fu infatti il «rappresentante militare» del Partito comunista in seno al Comitato militare clandestino di Lucca e, in seguito, fu a capo della Delegazione provinciale dell'epurazione – dipendente dall'Alto commissariato per le sanzioni contro il fascismo – la quale coordinò le sanzioni epurative entro la pubblica amministrazione e le imprese private locali. Cfr. M. Bennati, *Dalla guerra alla Repubblica: l'epurazione mancata (1944-1947)*, in *Lucca 1946. Ricostruzione e formazione di un'identità politica*, a c. di P. Finelli, M. Manfredi, Pacini, Fazzi, Lucca 2016.

[11] ASLU, CPE, b. 9, fasc. «Corrispondenza Delegato Provinciale ACSF - Questura; Lettere in partenza».

[12] C. Forti, *Dopoguerra in provincia: microstorie pisane e lucchesi 1944-1948*, FrancoAngeli, Milano 2007, p. 59.

Il complesso del corpus processuale della CAS di Lucca sembra riproporre, in un certo senso, le dimensioni e il contesto di una piccola provincia; e, tuttavia, le dimensioni pur ridotte già ad una prima analisi offrono dati ed elementi per alcune considerazioni. I primi processi arrivano a sentenza solo nel dicembre 1945. Si tratta di 10 procedimenti, tutti celebrati in un lasso di giorni piuttosto ristretto a ridosso del Natale, e tutti aperti e conclusi nell'arco di una giornata. Per queste prime «prove» della CAS lucchese, le persone inizialmente imputate erano 18, e quasi tutte giungeranno davanti la Corte (chi fisicamente, chi da latitante). Arriveranno infatti a processo in 17. Di questi, 11 saranno condannati e 6 assolti. Tra le condanne, ne compare una a 10 anni, mentre le altre sono pene di pochi anni.

Per i dodici mesi del 1946, abbiamo 32 procedimenti. Le persone inizialmente imputate sono 62, mentre ne risultano portate a processo 58. Di queste, 15 sono condannate, mentre 18 vengono assolte. Vi sono poi 6 casi di «non doversi procedere» su richiesta del Pubblico ministero, mentre in 19 casi questo provvedimento è dovuto all'applicazione dell'amnistia (Decreto presidenziale n. 4 del 22 giugno 1946). Le 15 condanne sentenziano complessivamente 140 anni di carcere (una condanna a 25 anni, quattro condanne a 12 anni, due a 10, le altre otto a meno di 10 (6 anni e otto mesi, 6 anni e 4 anni).

Nel 1947 la CAS di Lucca discute 12 procedimenti. Il totale delle persone inizialmente imputate è 214. Di queste, ne saranno portate a processo 50. Di queste, 26 risultano condannate, mentre per 19 arriverà l'assoluzione oppure verrà chiesto e applicato il «non doversi procedere» su richiesta del PM. Altri 5 sono interessati dal «non doversi procedere» per intervenuta amnistia. Tra le condanne figurano: 5 ergastoli; 10 condanne a 30 anni; 2 a 30 anni; 1 a 26; 1 a 12. Tre delle 26 condanne sono per reati non connessi al collaborazionismo (una a 14 anni per omicidio).

È necessario ricordare che i dati del 1947 sono «gonfiati» da un grosso processo, ovvero quello celebrato tra l'ottobre e il novembre 1947 per le violenze della 36ª Brigata nera Mussolini. Per questo singolo procedimento abbiamo inizialmente 168 imputati (13 dei quali già morti all'epoca del giudizio: tra questi vi è anche Idreno Utimpergher[13], gerarca di profilo nazionale e capo della Brigata). Saranno invece 21 coloro che arriveranno a processo e, di questi, saranno in 15 ad essere condannati (5 ergastoli e dieci condanne a 30 anni).

Nel complesso, quindi, abbiamo 10 procedimenti conclusi nel 1945, 32 nel 1946 e, infine, 12 nel 1947. Il totale dei procedimenti giunti a sentenza è dunque di 54.

È necessario tuttavia considerare anche che altri 35 procedimenti vengono archiviati prima di giungere a dibattimento, tra il maggio 1946 e il maggio 1947 (sulla base dell'articolo 9 del DLL n. 201 del 12 aprile 1946).

Ecco dunque un quadro statistico complessivo dell'attività della CAS di Lucca

[13] Idreno Utimpergher (italianizzato in «Utimperghe») fu uno dei protagonisti del fascismo repubblicano. Nato nel 1901 a Empoli, ma figlio di un cittadino italo-tedesco, fu fascista della prima ora, capo della federazione fascista di Trieste. Durante la RSI fu comandante della 36ª Brigata nera che operò a Lucca; nel 1944, si traferì con la Brigata nera in Piemonte. Venne arrestato insieme a Mussolini nel tentativo di riparare in Svizzera: fucilato a Dongo, il suo cadavere fu esposto a Piazzale Loreto assieme a quello del Duce.

tra la sua istituzione effettiva (ottobre 1945) e la sua riconduzione entro la Corte d'assise ordinaria (1947). Sono 89 i processi dei quali vi è traccia, per un totale di 340 persone inizialmente imputate. Di questi circa novanta procedimenti, ne giunsero a sentenza 54. Le persone giudicate effettivamente davanti alla Corte furono 125, di cui 52 vennero condannate (5 delle quali per reati diversi dal collaborazionismo). Possiamo tracciare un indice di «punitività», rapportando il numero delle condanne al numero di procedimenti conclusi: abbiamo un 65% di condanne, ovvero di punitività, per il 1945, un più modesto 26% per il 1946 e un 52% per il 1947. Tuttavia, come già accennato, il dato del 1947 è «gonfiato» dal processo alla 36ª Brigata nera Mussolini: se tagliamo infatti questo grosso processo collettivo, i dati del 1947 variano sensibilmente e, soprattutto, l'indice di punitività, senza il processo alla Brigata nera, passa dal 52% al 38%, diventando dunque molto più simile al dato del 1946 (26% di punitività).

Per quanto riguarda il seguito giudiziario di queste sentenze e, dunque, il «trattamento» che questi verdetti ebbero presso la Corte di Cassazione, su 52 sentenze totali di condanna, solo 9 non vennero «annullate»: di queste, 7 vennero confermate dalla Suprema Corte (2 di queste non riguardavano condanne per collaborazionismo), mentre per le altre 2 il ricorso venne dichiarato inammissibile dalla Corte d'appello di Firenze. Le altre 44 sentenze di condanna emanate dalla CAS lucchese, saranno tutte capovolte in Cassazione o, il più delle volte, annullate per intervenuta amnistia.

Gli imputati della CAS lucchese

Una lettura del patrimonio umano degli imputati per collaborazionismo della CAS lucchese tra il 1945 e il 1947 può essere quella relativa al grado di adesione di questi soggetti al fascismo, ricavabile dalla documentazione prodotta dalle autorità inquirenti sulla base degli interrogatori e delle indagini. Per circa la metà dei 125 imputati che giunsero a processo è possibile individuare una chiara e manifestata adesione al fascismo: lo si afferma non solo accertando il possesso della tessera del Partito nazionale fascista quanto, piuttosto, da ciò che emerge dagli incartamenti processuali (testimonianze, ammissioni degli stessi imputati, documentazione inquirente), e dal fatto che per una buona parte di questa metà vengono accertate l'adesione al Partito fascista repubblicano (PFR) o l'arruolamento nella Guardia nazionale repubblicana (GNR). Ma per la restante metà, non sono rintracciabili né l'adesione al PFR alla GNR; non sono rintracciabili, in generale, elementi di adesione esplicita, convinta e manifesta al fascismo in generale e al fascismo repubblicano in particolare.

Interessante è pure l'analisi delle note inviate dal casellario giudiziario e quindi degli eventuali precedenti penali degli imputati. Anche limitatamente a questo livello di interrogazione dei dati, gli imputati risultano più o meno equamente divisi tra soggetti con precedenti penali e soggetti dalla fedina «pulita». Per quanto riguarda la natura dei reati segnalati nelle note del casellario, certo si ha una prevalenza di reati riconducibili alle «lesioni» e alla «violenza privata», ma non mancano pure

alcuni casi di reati militari, anzitutto casi di diserzione. Molti dei reati in fedina erano poi stati amnistiati o comunque annullati dai diversi decreti di clemenza emessi tra la Prima guerra mondiale e il 1942[14]: di fatto, davvero pochi dei soggetti in questione avevano scontato la pena con un periodo di detenzione effettiva.

Cercando di tracciare poi un profilo anagrafico e di provenienza geografica dei soggetti colpiti da imputazioni per collaborazionismo dalla CAS di Lucca, si possono mettere in evidenza altri elementi degni di interesse. Da un punto di vista anagrafico, il dato generale è costituito anzitutto dalla varietà. Tuttavia, si tratta comunque di una varietà all'interno della quale la componente giovanile è di gran lunga la più rappresentata: risulta netta, infatti, la prevalenza di imputati con età inferiore ai trent'anni; in particolare, all'interno di questa fascia giovanile, prevalgono decisamente i ragazzi con età più vicina ai vent'anni che ai trenta. D'altra parte, si registra anche un numero significativo di persone con età superiore ai cinquant'anni. Anche Lucca sembra confermare quindi un dato generale e nazionale: ad essere coinvolti, in vario modo, con diverse responsabilità, nella vicenda del collaborazionismo furono in particolare i giovani (o i giovanissimi), ma anche una rappresentanza non risibile di «anziani». Ha scritto al riguardo Claudio Pavone:

> Giovanissimi e vecchia guardia potevano ritrovarsi vicini nel desiderio di vendetta, i primi portandovi la carica propria di un conflitto generazionale, la seconda aggrappandosi al mito del «ritorno alle origini», quando i nemici erano stati appunto altri italiani indegni di questo nome […][15].

E, ancora, parlando di «lunga generazione» fascista, afferma:

> […] questa generazione lunga tentò, durante la Repubblica sociale italiana, di ritrovare la propria identità nel mito del ritorno alle origini e nel riproporre «l'irresistibile ebrezza» del rischio […]. Lo stesso Mussolini riconobbe che gli unici uomini sui quali il Pfr potesse fare affidamento erano gli anziani e i giovanissimi[16].

Per quanto riguarda invece la provenienza geografica degli imputati, si segnala senza dubbio una prevalenza dei nati e dei residenti a Lucca e nella sua provincia. Questa maggioranza non è tuttavia schiacciante, dal momento che oltre 50 degli imputati sono nati fuori dal territorio provinciale e molti di questi non risultano residenti a Lucca. Questo dato sembra restituire una delle caratteristiche della complessità del quadrante bellico della provincia di Lucca: la centralità, nell'ambito delle operazioni militari nel loro complesso, assunta dalla zona tra il 1943 e il 1945 ebbe

---

[14] Tra il 1916 e il 1942 si ebbero, in Italia, circa trenta regi decreti di amnistia, indulto o di clemenza in genere, cfr. P. Pomanti, *I provvedimenti di clemenza. Amnistia, indulto e grazia*, Giuffrè, Milano 2008, p. 68.

[15] C. Pavone, *Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità della Resistenza*, Bollati Boringhieri, Torino 1991, p. 227.

[16] Ivi, pp. 551-552.

infatti tra i molti effetti pure un notevole «rimescolamento» demografico. «Rimescolamento» che comprese in primo luogo coloro che gravitarono nella zona poiché sfollati da altre parti d'Italia, come ad esempio i molti pisani che si stabilirono a Lucca, o coloro che, anzitutto dalle province di Pisa e di Livorno, scelsero di ripararsi sui monti della Garfagnana; oppure, ancora, i ragazzi e gli uomini provenienti da mezza Italia che parteciparono, sui monti della lucchesia, alla lotta resistenziale; infine, i ragazzi e gli uomini i quali, inquadrati in vario modo nelle forze nazifasciste, percorsero la provincia, spesso lasciando dolorose tracce del loro passaggio e della loro permanenza.

La varietà risulta essere un elemento caratterizzante anche nell'ambito delle categorie professionali e dell'appartenenza sociale e culturale. Nell'elemento dominante della varietà, si registra tuttavia la prevalenza di categorie professionali di livello medio-basso (quella di «impiegato» su tutte, ma anche quelle di «lavavetri», «mezzadro», «operaio», «manovale»); tra gli imputati vi sono anche «commercianti», «possidenti», mentre, in ultimo, sono in numero molto esiguo i rappresentanti del mondo della cultura.

L'analisi dell'attività della CAS lucchese e dei soggetti che essa portò a processo rileva dunque una realtà sfumata e piuttosto distante dal definire un «identikit» del collaborazionista. Molte delle persone passate davanti a questa Corte speciale sono accusate di essere coinvolte in azioni di delazione, di contiguità, di contatto, dai contorni ambigui e spesso indefiniti; azioni le quali difficilmente possono essere ricondotte entro la dinamica di un chiaro, evidente e cosciente collaborazionismo.

Il fiume delle parole e il silenzio delle prove: testimonianze e prove documentali

La Corte d'assise straordinaria e il suo meccanismo giudiziario costituirono una dinamica straordinaria, d'eccezione, che trattò reati e vicende criminali a loro volta speciali, ed è questa la ragione per cui si ritiene degno d'interesse dedicare una sezione specifica ad un nodo che si ritiene assolutamente cruciale e pulsante e, tuttavia, finora largamente ignorato dalla storiografia: quello del rapporto e dell'intreccio tra prova documentale e testimonianza.

Uno dei limiti più importanti che l'accusa si trovò a fronteggiare nei procedimenti della CAS fu, senza dubbio, la scarsità e la grande fragilità del materiale probatorio documentale, per lo meno di quello ritenuto tale nell'ambito di procedimenti penali ordinari. Dall'analisi dei casi processuali giudicati dalle CAS emerge come a provare la colpevolezza dell'imputato non vi fossero quasi mai carte ed elementi materiali che inchiodassero l'accusato: le prove documentali, appunto.

Questa scarsità, questa debolezza del materiale probatorio tipico della giustizia ordinaria si può e si deve imputare ad alcuni fondamentali fattori, tutti comunque riconducibili e inquadrabili nel contesto del passaggio dal tempo di guerra al tempo di pace, momento storico nel quale, per molti aspetti, tutto ciò che è chiaro e definito (come si presume che le prove incriminati debbano essere) assume invece tinte molto più sfumate e confuse. Anzitutto il fatto che ci si trovasse a giudicare

fatti risalenti almeno a diversi mesi addietro, in parecchi casi anche un anno o più. Ed è vero che i processi per reati di collaborazionismo partirono prima della reale istituzione delle CAS, sotto il Tribunale penale ordinario, ma vi era comunque una distanza temporale tra fatto imputato e inchiesta/giudizio che non rendeva affatto facile il lavoro di indagine e di ricerca di prove materiali, successivamente quello istruttorio e infine quello interno al dibattimento. Al contrario, nell'ambito di un procedimento penale ordinario, la fase di indagine e poi tutte le fasi successive si dispiegano quasi sempre nei giorni – anzi, spesso nelle ore – immediatamente successivi al fatto contestato.

Accanto e in relazione al problema generale della distanza di tempo intercorso tra fatto e messa a giudizio vi era poi quello più circostanziale del contesto in cui questi fatti si erano verificati e in cui gli eventuali elementi probanti relativi erano stati prodotti: l'evento bellico genera sempre un contesto nel quale, assieme alle vite delle persone, vengono distrutte anche cose e documenti; tra questi, è chiaro, pure eventuali elementi di prova documentale. Vi è poi un altro fattore ancor più specifico: il regime della Repubblica sociale italiana (RSI) ebbe – cercò di avere –, rispetto alla propria documentazione e agli atti da essa prodotti, lo stesso atteggiamento tenuto dal regime nazista in Germania e dalle autorità militari tedesche di occupazione, caratterizzato da una particolare e ossessiva attenzione dedicata al distruggere le prove e i documenti che potessero certificare i crimini compiuti. Si può anche ricordare, inoltre, come la tendenza a distruggere i propri atti e i propri documenti amministrativi non fosse sempre necessaria: nel caso della RSI, la stessa produzione in forma scritta di ordini e di atti normativi era ridotta al minimo.

Il lavoro di eliminazione delle prove eventualmente incriminanti compiuto dalla RSI non fu del tutto preciso, ordinato e selettivo. Questo si può imputare anche al fatto che la Repubblica sociale era, almeno ufficialmente, uno Stato con una propria rete amministrativa che si radicò sul territorio ed esercitò la sua autorità anche attraverso l'amministrazione civile, dunque controllando uffici e movimentando processi di produzione documentaria. Quei pochi materiali documentari rimasti che andarono a costituire il materiale probante possono infatti essere motivati anche da quest'ultima considerazione. La CAS lucchese, nel corso del procedimento contro il direttore dell'Ufficio del lavoro della RSI locale[17], accusato di aver organizzato e diretto la precettazione per il lavoro coatto a favore delle truppe naziste, darà grande valore ad un documento materiale portato all'esame della Corte dal capo partigiano Mario Bonacchi (subentrato all'imputato, dopo la Liberazione, nel ruolo di direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro): nel documento, inviato dall'imputato all'Ufficio centrale con sede a Verona, si informavano i superiori dell'attività di precettazione, fornendo dati e chiedendo ulteriori istruzioni. Il documento era poi finito nelle mani del capo partigiano per un puro caso: era stato infatti rispedito all'ufficio, del quale Bonacchi aveva preso possesso a Liberazione avvenuta, «poiché respinto dalle Poste».

[17] ASLU, TLU, CAS, b. 3, fasc. 7. Cfr. Matteo Bennati, *«Nella sfera della propria legittima competenza o dietro ordini da me impartiti»*, cit.

Quello dell'assenza o della sostanziale irrilevanza, in questo tipo di procedimenti, delle prove documentali «tradizionali» costituisce un «non problema» per la storiografia. Tuttavia, si ritiene qui invece che esso costituisca un aspetto cruciale e dalle forti implicazioni: un impianto accusatorio interamente basato sulle testimonianze poteva porre un problema al tempo del procedimento, dal punto di vista della ricerca della verità giudiziaria, e minava la solidità dell'impianto accusatorio e di condanna che, in sede di secondo grado di giudizio, poteva essere facilmente scardinato, ad esempio dalla Cassazione. Il fatto che per questo filone giudiziario e per questa tipologia di crimini potessero comprensibilmente non essere presenti, a causa del contesto bellico e del convulso periodo transizionale, prove documentali tradizionali, non dovrebbe oscurare completamente la considerazione che tale elemento potesse rappresentare una criticità in sede di accertamento della colpevolezza di figure «borderline», non appartenenti cioè ai quadri di comando e alla struttura di potere locale; inoltre, essa poteva costituire – e molto spesso costituì – una fragilità formale e sostanziale nel momento in cui un simile impianto accusatorio finiva sotto il giudizio di organi nuovamente ordinari e sotto la valutazione della Cassazione.

La debolezza e la scarsità del materiale probatorio fu, infatti, uno degli elementi su cui maggiormente insistettero, dal 1946 in poi, prima le sentenze di assoluzione e poi, soprattutto, le sentenze della Cassazione. Quest'ultima basò anche su questo aspetto la più generale tendenza ad assolvere i vari imputati sostenendo che mancasse, in generale, una prova certa e indiscutibile di colpevolezza.

A fronte di questa latitanza delle prove documentali emerge, anche dai processi della CAS lucchese, tutta l'importanza delle testimonianze al fine di provare la colpevolezza o l'innocenza dell'imputato. I fondi archivistici che raccolgono la produzione documentaria delle autorità e delle istituzioni impegnate in epurazione e punizione dei delitti sono ricchi di denunce, dichiarazioni, testimonianze, interrogatori di persone che, in vario modo, assistettero ai fatti o ne sentirono parlare: questa parte di documentazione costituisce il cuore qualitativo e quantitativo della documentazione raccolta e prodotta dalla Commissione provinciale di epurazione e dalle autorità inquirenti della CAS. Ci troviamo in qualche modo di fronte ad una «testimonianza continua». Soprattutto nel primo anno del dopoguerra, quando ancora erano aperte e dolorose le ferite del conflitto e delle violenze nazifasciste, un vero e proprio fiume di denunce e testimonianze si riversò sulle autorità resistenziali, anzitutto sul CLN, e sulle istituzioni preposte all'indagine, alla istruzione dei processi e all'applicazione delle sanzioni. La gente voleva parlare, raccontare; vollero farlo anche molti di coloro che non avevano direttamente assistito ai fatti contestati, ma ne avevano sentito parlare ed erano certi della colpevolezza di questo o di quello: le autorità inquirenti non incontrarono alcuna difficoltà nel raccogliere materiale testimoniale di accusa, specie nel primo anno di attività processuale.

Da un lato questo fenomeno rispecchiava una sorta di risveglio delle coscienze, un desiderio e un bisogno di raccontare i torti subiti. Torti subiti sulla propria pelle, ma anche su quella degli altri: una delle caratteristiche dei processi della CAS e una delle differenze fondamentali rispetto ai processi contro i reati del Ventennio, consiste infatti nella non così rara tensione delle persone a testimoniare – sponta-

neamente – per fatti che non avevano toccato direttamente la loro persona o quella dei parenti più stretti: era come rinata, dal torpore morale del regime, una sorta di coscienza e comunanza della collettività. Questa necessità di dire, raccontare, testimoniare era importante non solo sul versante giudiziario, perché permetteva di istruire processi e di provare la colpevolezza dei soggetti accusati in assenza di un solido materiale probatorio documentale, ma anche perché permetteva di portare il fascismo e i suoi crimini sotto gli occhi di tutti, e poteva metterlo compiutamente sotto il giudizio della memoria collettiva, per la prima volta.

Tuttavia, sul versante prettamente giudiziario, questo «fiume testimoniale» portava con sé tutti i rivoli della sua fragilità, manifestatisi poi in sede di giudizio, non più morale e collettivo, ma penale. La prima fase dei processi celebrati dalla CAS fu contraddistinta da una maggiore severità, fondata anzitutto sul fatto di prendere le testimonianze a elementi di prova di colpevolezza. Nei casi che riguardavano i «ras» cittadini e, dunque, gli elementi più noti e più rappresentativi del fascismo repubblicano locale, la gran quantità delle testimonianze venne usata come elemento che, per sé stesso, non poteva essere ignorato al fine di stabilire la colpevolezza dell'imputato. A livello logico e sostanziale – e di giudizio collettivo – questa impostazione certo era sensata e difficilmente confutabile, almeno per gli accusati «illustri»: non si poteva certo sospettare che vi fosse una sorta di complotto collettivo finalizzato a far giudicare colpevole un soggetto innocente. Ma a livello squisitamente giudiziario, quando si perse e si sfilacciò la corda della severità iniziale, quando l'atteggiamento del governo e delle autorità nazionali cambiò di segno e, soprattutto, quando i processi passarono sotto il giudizio della Corte di Cassazione, un impianto accusatorio basato in buona parte su testimonianze, pesanti indizi e qualche raro e per niente inconfutabile elemento materiale di prova, poteva essere più o meno facilmente sfaldato e privato di quella solo apparente solidità che aveva avuto nella prima sede di giudizio, quella politica e speciale della CAS. Il fenomeno della messa a giudizio dei reati di collaborazionismo divenne in buona parte fallimentare certo per il cambio di atteggiamento a livello centrale, certo per la linea condotta da un certo punto in poi dai giudici della Cassazione, ma anche perché, uscito il procedimento dalla cornice speciale della giustizia politica, e nuovamente ricondotto entro quella della giustizia penale ordinaria, gli elementi portati ad erigere l'impianto accusatorio non sembrarono più altrettanto sufficienti. Gli avvocati difensori furono i primi ad individuare questo fondamentale elemento di debolezza dell'impianto accusatorio.

Collaborazionismo, «prossimità» con il nemico e violenza: la vicenda processuale di Bruna M.

Il rapporto del questore, datato 8 maggio 1945, che la CAS di Lucca pone alla base dell'impianto accusatorio allestito nei confronti di Bruna M.[18], è quasi intera-

[18] ASLU, TLU, CAS, b. 2, fasc. 6. Si è scelto di omettere il cognome dell'imputata e quello dei testimoni dell'accusa intervenuti al dibattimento.

mente fondato su voci e, in generale, su quello che l'opinione pubblica cittadina pensa della donna. Bruna M., lucchese di trentaquattro anni, imputata di collaborazionismo con l'accusa di essere stata una «spia» del locale Ufficio politico investigativo (UPI), risulta separata da molti anni dal marito e «dedita alla prostituzione clandestina». Il questore scrive che, quando gli alleati avevano fatto affiggere un manifesto di «ammonimento alle spie», con nomi e foto di una ventina di persone, qualcuno aveva aggiunto con inchiostro nero «Manca la Bruna M.». Insomma, l'opinione pubblica cittadina, secondo il questore, avrebbe una pessima opinione di questa donna.

Importante per l'accusa è la testimonianza di Maria Grazia S., impiegata come segretaria presso la Milizia fascista, la quale avrebbe compilato una ricevuta dell'ufficio per un pagamento a favore di Bruna M. La Corte utilizzerà la testimonianza della donna come prova del fatto che tra Bruna M. e i fascisti esistessero contatti «di lavoro». Tuttavia, la testimone riferisce solo di un pagamento di 500 lire che il capo locale della GNR, Bruno Messori, avrebbe fatto registrare a Maria Grazia S. «su un pezzo di carta di quaderno». Ora, ammesso che Messori pagasse Bruna M. per un'attività di spionaggio, sembra alquanto singolare che per questa tipologia di compenso egli potesse far redigere una ricevuta. Ma, soprattutto, quello che colpisce è il fatto che la testimone, pur lavorando negli stessi uffici di Messori, non sia in grado di descrivere e di testimoniare, sul conto di Bruna M., una attività di chiaro contatto collaborazionistico; afferma inoltre che la donna si sarebbe recata all'ufficio solo tre o quattro volte per vedere Messori e che non avrebbe mai incontrato il tenente Cerboneschi e il capitano Bucci (mentre la Corte, nella sentenza, dà per certi i contatti di Bruna M. anche con questi ultimi due militi repubblichini, anch'essi portati a processo, con accuse molto gravi).

Molto interessante è poi la vicenda raccontata da Alvaro B., la cui posizione come teste risulta singolare. Questi, milanese sfollato a Lucca da Pisa, sostiene di aver partecipato ad una cena in casa di Bruna M., cena alla quale, scrive la Corte, «parteciparono fra l'altro il prefetto di Pisa e il federale Catarsi». Il testimone sostiene che in quell'occasione Bruna M., sotto l'effetto dell'alcol, gli avrebbe rivelato di conoscere Messori, Cerboneschi e Bucci e di essere in grado, attraverso di loro, «di far piaceri a tanta gente». Il teste sostiene anche che, grazie a quanto riferitogli da Bruna M., egli sarebbe poi riuscito a stilare una lista di cinque nominativi di spie, tra cui la stessa Bruna M. Sul conto di questo testimone è opportuno però evidenziare un aspetto rilevante: durante la sua deposizione, dichiara infatti di essere stato lui stesso ad aver accompagnato a casa di Bruna M. il prefetto di Pisa e il federale Catarsi, ovvero un capo politico fascista: questo elemento potrebbe ragionevolmente – forse, dovrebbe – rendere Alvaro B. un teste non esattamente «affidabile» agli occhi di una Corte impegnata a giudicare l'adesione al fascismo e il collaborazionismo.

A questo proposito si aggiunga che, poco più avanti nel dibattimento, un testimone della difesa, un ebreo antifascista poi vicepresidente dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia (Anpi) di Lucca, riferirà spontaneamente che «Alvaro B., sul conto del quale [ho] raccolto informazioni per ordine del Comando alleato […] venne arrestato

per una questione di commercio di filati; poi liberato, venne successivamente arrestato dal Comando alleato e confinato perché elemento sospetto […]».

Un'altra vicenda che attesterebbe, secondo la Corte, la colpevolezza di Bruna M. è quella raccontata da Luigi B. Questi, testimonia di essere stato fermato dai fascisti perché denunciato da Bruna M.; denunciato per aver detto frasi ingiuriose verso il duce e verso alcuni militi di passaggio. La Corte stessa, nel ripercorrere l'episodio nella sentenza, ammette che alla scena avrebbero assistito altre persone, non solo Bruna M., e basterebbe questo per lasciar supporre che, a denunciarlo, possa essere stato anche qualcun altro, in particolare altre due donne. Riguardo a queste ultime, tuttavia, la Corte le esclude categoricamente dal sospetto: la prima, semplicemente perché «amica» della vittima del fermo; l'altra, sulla base della considerazione che questa non conoscesse personalmente il capitano fascista responsabile dell'arresto. Nonostante le potenziali ambiguità della testimonianza, nella sentenza la Corte accoglie la ricostruzione del testimone e dell'accusa e afferma con sicurezza che a fare la denuncia non possa che essere stata Bruna M.

Ma veniamo ad esaminare la vicenda dell'arresto di un prigioniero inglese, arresto che avrebbe fatto seguito ad una denuncia di Bruna M.: l'episodio costituisce l'elemento più grave e più forte di colpevolezza imputato alla donna e, probabilmente, quello decisivo per la Corte, perché è l'unico per il quale questa può incrociare tre testimonianze.

La prima è quella di Giuseppe L., ex amante della donna. A questi, una sera, Bruna M. avrebbe rivelato, sempre sotto l'effetto dell'alcol, di aver denunciato un prigioniero inglese in cambio di un premio in denaro; tuttavia, aggiunge come la donna avesse con il capo della GNR «rapporti di sola conoscenza». La seconda è quella del già ricordato Alvaro B. (l'uomo della cena in casa di Bruna M. con presenti anche i due gerarchi fascisti), il quale dice di averla sentita parlare anche di questo prigioniero inglese, ma non del fatto che ella lo avesse denunciato (Alvaro B. infatti afferma soltanto: «mi parlò di un prigioniero inglese»). La terza testimonianza, quella di Raul Brizio, noto partigiano della zona, è una testimonianza «indiretta»: egli sostiene di aver avuto notizia, da un agente dell'UPI, del fatto che alla donna spettasse una ricompensa per la cattura di un prigioniero inglese. Quest'ultima testimonianza, per quanto indiretta, sarà tenuta in particolare considerazione dalla Corte sulla base della «fama» del partigiano Brizio, il quale, va detto, non deporrà durante il dibattimento.

Tuttavia, vi sono anche diverse testimonianze a favore della donna. Lo stesso suo ex amante, ad esempio, ammette di aver potuto evitare il lavoro obbligatorio in Germania proprio grazie a Bruna M. Inoltre, egli dichiara non solo come la donna sapesse della sua attività di partigiano, ma pure che fosse a conoscenza dei nomi di altri suoi compagni patrioti: nomi che Bruna M. non fece mai.

Riguardo all'aiuto che la donna avrebbe dato ai partigiani, si aggiunge anche la dichiarazione rilasciata da un certo Marcello Lucchesi, il quale dichiara di essere un patriota della banda «Bonacchi» (una delle più note bande partigiane della zona): Lucchesi ed altri membri della banda avrebbero beneficiato chiaramente dell'aiuto della donna. Come mai la Corte non ammette Lucchesi a testimoniare al processo?

Dubita forse che si tratti di un autentico partigiano? E allora perché, tuttavia, sul finire della sentenza la Corte scrive che la donna ha «prestato aiuto e rifornimenti ad alcuni partigiani della banda Bonacchi», non rimanendo cioè sul vago rispetto al nome della banda. Perché delle precise informazioni rilasciate da Lucchesi non si fa parola nella sentenza? Cosa rende le parole di Lucchesi meno attendibili di quelle di Alvaro B., pure evidentemente amico di un federale fascista?

Vi sono poi altre due testimonianze in favore di Bruna M. La prima è quella di un ebreo di nome «Recanati», il quale afferma di essere stato, dieci o quindici anni prima, fidanzato di Bruna M., e poi aiutato dalla donna, economicamente e moralmente, negli anni della persecuzione razziale. Ma, in particolare, spicca la deposizione difensiva dell'ebreo Guido Jaff, antifascista e, finita la guerra, vicepresidente dell'Anpi lucchese[19]. Era stato Jaff ad aver riferito alla Corte, in qualità di uomo della Resistenza locale, dei sospetti sul conto del teste dell'accusa Alvaro B. (l'uomo della cena con il prefetto e il federale in casa di Bruna M).

Guido Jaff racconta di essere arrivato a Lucca e di essersi lì nascosto sotto il falso nome di Saffi; racconta che Bruna M. lo avvicinò, gli disse di sapere che egli fosse un ebreo e che lo avrebbe aiutato. Jaff, esplicitamente, afferma: «è certo che la Bruna M., benché al corrente della mia situazione, non ne fece parola con alcuno». Tuttavia, subito prima aveva dichiarato: «anche Messori credo sapesse che ero ebreo, ed anche il Bucci». Nella sentenza si insisterà molto su questa seconda affermazione, e molto meno sulla prima: secondo la Corte, se del suo essere ebreo lo sapevano – o lo sospettavano – anche i due capi fascisti, le ipotesi sono due: o era stata Bruna M. a riferirlo loro, oppure era stata la donna ad apprenderlo dagli stessi e, di conseguenza, non vi sarebbe stato da parte sua aiuto alcuno, visto che i due fascisti ne erano già al corrente. Comunque, in entrambi i casi la Corte ravvisa la prova del legame e della qualità dei rapporti tra la polizia fascista e Bruna M.

La CAS di Lucca dichiarerà Bruna M. colpevole del reato speciale di collaborazionismo, in relazione all'articolo 58 del Codice penale militare di guerra, ovvero l'articolo che definisce il reato di «intelligenza con il nemico», cioè come esplicito «aiuto al nemico nei suoi disegni politici»: una delle «soluzioni» di condanna più pesanti.

Sembra decisivo, ai fini del giudizio in tal senso, l'incrocio delle tre testimonianze riguardo alla denuncia del prigioniero inglese, nonostante il fatto che solo una delle tre si basasse su contatti diretti con la donna.

Vengono tenute invece in pochissimo conto le testimonianze e le risultanze che attesterebbero un aiuto di Bruna M. a partigiani ed ebrei. Sulla deposizione del patriota Lucchesi la Corte ha un atteggiamento ambiguo: da essa trae la conclusione – esplicitata chiaramente nella sentenza – che Bruna M. abbia aiutato i partigiani della banda «Bonacchi» e, tuttavia, non scende nel particolare delle parole del teste difensivo. La Corte decide di non fidarsi completamente della deposizione di quest'ultimo (forse dubita del suo essere un vero partigiano?) e su di essa fa prevalere la testimonianza – del tutto indiretta, e non deposta a processo – del partigiano Raul Brizio, evidentemente in virtù dell'autorità e della fama di quest'ultimo. Per

[19] Cfr. C. Forti, *Dopoguerra in provincia: microstorie pisane e lucchesi 1944-1948*, cit., p. 117.

quanto riguarda la testimonianza dell'ebreo Guido Jaff, essa non viene neppure tenuta in considerazione per la concessione delle attenuanti, per il motivo ricordato prima, ovvero che non viene ravvisato l'aiuto esplicito e decisivo della donna.

Tuttavia, la Corte evidentemente ammette che Bruna M. abbia svolto anche un'attività di segno del tutto opposto rispetto alla collaborazione con i nazifascisti, e decide di utilizzare le notizie dell'aiuto alla banda «Bonacchi» e quelle relative all'aiuto all'ebreo «Recanati» per concedere alla donna le attenuanti (di fatto, alcuni anni di carcere in meno). Le attenuanti, e niente più delle attenuanti perché, scrive la Corte, la donna ha potuto talvolta fare del bene esclusivamente perché poteva avvalersi «della sua posizione nel campo nemico».

Quello che l'accusa ha raccolto riguardo alla cattura del prigioniero inglese basta per condannare Bruna M. come una «vera e propria spia dell'UPI», come scrive la Corte? Quanto ha pesato, nel processo, ciò che l'opinione pubblica di una piccola città di provincia pensava sul conto di questa donna? Una donna separata dal marito e che avrebbe avuto alcuni amanti in seguito: nella sentenza si afferma infatti, pacificamente, che Bruna M. è «dedita alla prostituzione clandestina».

La Corte sembrerebbe dunque «forzare» a vantaggio della tesi dell'accusa l'incrocio delle tre testimonianze riguardanti la denuncia del prigioniero inglese. Che è però un incrocio debole, composto anche da testimonianze vaghe o indirette. Quanto si può dire che Bruna M. sia una vera e propria spia al servizio dell'UPI, punibile per «aiuto al nemico nei suoi disegni politici»? Oppure, piuttosto, quanto la stessa Bruna M. appare come una donna che, in quel determinato contesto, ha cercato di «sfangarla», di «cavarsela» alla meglio, utilizzando delle conoscenze per fare del male e per fare del bene, a seconda di amicizie, legami, contrasti?

Per molti di questi procedimenti contro reati fascisti di piccolo calibro, commessi da criminali – o supposti tali – di piccola taglia, raramente emerge un chiaro quadro di colpevolezza e la «verità giudiziaria» sembra fragile, incerta. Al di là delle implicazioni etico-intellettuali che derivano da un caso come questo (Bruna M. colpevole o innocente?) possano valere in particolare due considerazioni. La prima è che questo caso processuale suggerisce come, in casi considerabili «minori», per i quali non vi erano prove documentali e che non riguardavano figure di governo della RSI, sulle quali pesava una conclamata responsabilità in continuate e ampiamente note attività di violenza, le testimonianze e tutti gli indizi potevano essere utilizzati dalla Corte per «piegare» un giudizio in un senso o nell'altro. Se non ci limitiamo a leggere solo la sentenza ma anche le dichiarazioni fatte prima e durante il dibattimento, si può avere la percezione di quanto – e di *come* – una Corte come questa, organo speciale di punizione di crimini politici, composta anche da giudici popolari, potesse spesso «forzare» l'interpretazione delle vicende, specie nel primo anno successivo alla Liberazione, quello contraddistinto solitamente dalla maggior severità nel giudizio espresso. La seconda considerazione consiste nel fatto che per tutti o per molti dei casi di collaborazionismo «minore», costituito da fatti di delazione, da presunte «vicinanze» con i nazifascisti, il confine tra colpevolezza e innocenza assume una labilità che sembra distendersi in modo sfumato e incerto sul ventaglio ampio e variegato della categoria del collaborazionismo, che poteva

andare dall'intelligenza con il nemico al semplice contatto, piuttosto fragilmente innestato sui relativi articoli del Codice penale militare di guerra. La vicenda processuale di Bruna M., attraverso questo nodo critico esistente tra testimonianza e prova materiale/documentale, non risolve minimamente quell'intreccio pulsante che intercorre tra verità giudiziaria e verità storica il quale, nel caso di questi specifici incartamenti processuali, non può smettere del tutto di interrogare, per quanto lo storico possa convincersi che non si tratti di un «suo» problema.

Una conclusione: criticità della dinamica processuale, tensioni e violenze interne alla comunità

Si intende qui concentrare l'attenzione su due elementi che derivano dallo studio di una Corte d'assise straordinaria come quella di Lucca. Si ritiene che l'analisi di dinamiche processuali operanti in comunità cittadine «ristrette» possa far emergere con maggior chiarezza alcuni elementi di criticità relativi al fenomeno della messa a processo del reato di collaborazionismo. In primo luogo, nei molti casi di collaborazionismo incerto e indefinito che una CAS «medio-piccola» poteva trovarsi a valutare, l'iniziale severità dell'azione e del giudizio delle autorità inquirenti e giudicanti portava nelle maglie della giustizia soggetti la cui responsabilità morale e penale poteva evadere, al ribasso e per diversa specificità del reato, la categoria del collaborazionismo. Quest'ultima, se valutata in applicazione a un contesto locale «ristretto», mostra con maggior forza le sue problematicità e i suoi limiti. Una categoria che, in generale, ha ampiamente mostrato la sua inadeguatezza, in quanto figura di reato strettamente connessa alla collaborazione con l'invasore: questa caratteristica poteva renderla – e la rese – limitante e ristretta rispetto a richieste di giustizia collettiva o personale che evadevano la questione che tali delitti fossero stati o meno perpetrati entro una cornice di collaborazione con il tedesco. Su questa fragilità intrinseca si innestava poi la criticità di impianti accusatori quasi sempre interamente costruiti su testimonianze, spesso indirette: si aveva dunque una figura di reato giuridicamente definita, connessa ai relativi articoli del Codice penale militare di guerra, che veniva imputata e valutata con dinamiche di inchiesta e giudizio straordinarie, anzitutto con una schiacciante prevalenza del testimoniale su qualsiasi altra forma di accertamento del fatto, e spesso piegata a seconda del «senso comune» che la comunità aveva dell'imputato.

L'altra considerazione riguarda la natura dei fatti e della violenza che questi strumenti e questi meccanismi si trovarono a valutare. Lo studio di questo fenomeno punitivo entro una cornice «di provincia», come può essere quella lucchese, induce a riflettere sulle dinamiche della violenza e della «violenza politica» della guerra civile del 1943-1945. La messa a processo dei delitti fascisti e dei delitti di collaborazionismo, infatti, difficilmente può essere affrontata riconducendola tutta entro la cornice della violenza «politica» e ideologica del nazifascismo. Vi è la necessità, probabilmente, di una riflessione su una possibile estensione della categoria del «politico»: fatta eccezione per i più alti gerarchi e per una minoranza di

persone intellettualmente e culturalmente pienamente coscienti della loro adesione al fascismo, una parte certo non risibile di coloro che esercitarono la violenza – nelle sue varie forme e intensità – e che finirono nelle maglie della giustizia politica, lo fece replicando forme e modelli dei quali non aveva piena consapevolezza. Questo elemento porta a una riconsiderazione del carattere politico della violenza fascista. Le forme e i modelli della violenza fascista sono stati, in tanti casi, piuttosto un veicolo, uno strumento per una violenza privata, personale o collettiva, eventualmente alimentata anche da rancori «di classe». In aggiunta al caso processuale di Bruna M., risulta emblematico, al riguardo, la vicenda di Rizieri G.[20], settantenne lucchese, agricoltore possidente, nei confronti del quale si scatena una gogna di piazza, prima durante l'occupazione tedesca – e con la protezione di quest'ultima –, con il pretesto che egli fosse filo-americano, e poi anche dopo, a Liberazione avvenuta, quando invece molti contadini lo accusano di aver denunciato soldati inglesi e partigiani e di aver intrattenuto contatti con i tedeschi. In questo senso, l'estensione della categoria del politico assume i tratti di una velenosa sedimentazione e contaminazione operata sul tessuto civile e sociale italiano da parte della «politica» fascista: vent'anni di regime, vent'anni di una politica fondata sull'aggressione e l'imposizione, sullo svilimento dei diritti individuali e delle reciproche solidarietà avevano avvelenato le comunità e i rapporti sociali (persino familiari, in alcuni casi). Il 1943-1945 è stato il biennio della Resistenza, del risveglio civile e morale del Paese; ma può essere letto anche come lo stadio finale e apicale di un processo di incattivimento della società e delle singole comunità locali. Questo avvelenamento dei rapporti e delle dinamiche comunitarie giunse ad una condensazione, ad una esplosiva precipitazione in efferata violenza, ma anche in torti reciproci e in violenze personali e «comunitarie» apparentemente minori, nel contesto drammatico di una «guerra civile». Le vicende processuali «minori» – come quella di Bruna M. – giudicate dalle Corti d'assise straordinarie, organi speciali edificati con lo scopo di giudicare e risolvere il crimine politico-militare del collaborazionismo, restituiscono pure – con maggiore efficacia, rispetto ai procedimenti intentati contro gerarchi e seviziatori – un'ampiezza per certi aspetti sconcertante del carattere «civile» del conflitto italiano del 1943-1945: ben al di là del senso politico ristretto di un confronto militare, apicale e «finale» tra fascismo e antifascismo, la «guerra civile» assume i tratti di un diffuso, intricato e variegato conflitto che si articola tra comunità, famiglie, persone, fatto di pregiudizi e rancori individuali, di classe, di genere.

[20] ASLU, TLU, CAS, b. 1, fasc. 5.